

La presente copia, composta da:

- n. 11 pagine
oppure

è conforme all'originale.

Trento, 26/1/2023



IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO STRADE E PARCHI
dott. ing. Claudia Patton



COMUNE DI TRENTO



Area istituzionale e di organizzazione

N. A13

Regolamento dei Corpi dei Vigili del Fuoco Volontari

2019

INDICE SOMMARIO

- Art. 1 - Sede
- Art. 2 - Scopi
- Art. 3 - Composizione
- Art. 4 - Vigili del fuoco in servizio attivo
- Art. 5 - Vigili del fuoco di complemento
- Art. 6 - Vigili del fuoco onorari
- Art. 7 - Vigili del fuoco sostenitori
- Art. 8 - Diritti e doveri
- Art. 9 - Cessazione dal servizio attivo
- Art. 10 - Decadenza
- Art. 11 - Sanzioni disciplinari
- Art. 12 - Esonero temporaneo dal servizio
- Art. 13 - Restituzioni
- Art. 14 - Organi del Corpo
- Art. 15 - L'Assemblea
- Art. 16 - Il Direttivo del Corpo
- Art. 17 - Il Comandante
- Art. 18 - Il Vicecomandante
- Art. 19 - Il Segretario
- Art. 20 - Il Cassiere
- Art. 21 - Il Magazziniere
- Art. 22 - Gradi di servizio
- Art. 23 - Istruttore allievi
- Art. 24 - Responsabile allievi
- Art. 25 - Partecipazione alle sedute ed assemblee
- Art. 26 - Assicurazione

- Art. 27 – Esercizio finanziario
- Art. 28 – Servizi a pagamento
- Art. 29 – Collegio dei probiviri
- Art. 30 – Disposizioni regolamentari
- Art. 31 – Sorveglianza generale
- Art. 32 – Dismissioni e fuori uso del materiale assegnato al Corpo
- Art. 33 – Incompatibilità.

Art. 1

Sede

1. Sono istituiti nel Comune di Trento i seguenti Corpi dei Vigili del Fuoco Volontari con sede operativa e logistica nei rispettivi Sobborghi della città: Corpo di Baselga del Bondone - Corpo di Cadine - Corpo di Cognola - Corpo di Gardolo - Corpo di Mattarello - Corpo di Meano - Corpo di Povo - Corpo di Ravina - Corpo di Romagnano - Corpo di Sardagna - Corpo di Sopramonte - Corpo di Vigolo Baselga - Corpo di Villazzano.
2. Con il termine Corpo di seguito si intenderà un qualsivoglia Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari del Comune di Trento.

Art. 2

Scopi

1. Il Corpo, secondo le previsioni delle leggi regionali 20 agosto 1954, n. 24, e 2 settembre 1978, n. 17, della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26 e della legge n. 9 del 1 luglio 2011 e relativi regolamenti di esecuzione, è istituzione comunale deputata alla prestazione del servizio antincendi e di protezione civile a livello locale che, al ricorrere dei presupposti e delle condizioni di Legge, costituisce anche struttura operativa del Servizio antincendi e della Protezione civile ed ha la funzione di:
 - a) provvedere alla estinzione degli incendi;
 - b) allontanare i pericoli che minacciano la comunità o i singoli, nei casi di calamità di qualsiasi genere;
 - c) prestare soccorsi tecnici in genere, in caso di richiesta urgente, per la salvezza delle persone e delle cose, compresi quelli riguardanti il ripristino dei servizi essenziali alla vita della popolazione;
 - d) provvedere alla prevenzione ed al controllo degli incendi nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa;

- e) provvedere al soccorso pubblico urgente con primaria competenza all'interno del territorio comunale, secondo le linee guida dei piani di allertamento adottati.

Il Corpo ha la facoltà di prestare soccorsi tecnici non urgenti qualora non sia pregiudicato il servizio d'istituto di cui ai precedenti punti a) b) c) ed e).

2. Per il raggiungimento di tali scopi, il Corpo si prefigge in particolare:
 - a) di creare fra i propri componenti un vivo spirito di solidarietà, di spronarli ad adempiere con disponibilità, gratuità e scrupolo ai propri doveri, mantenendo fra di loro rapporti di amicizia, cordialità e di rispetto reciproco;
 - b) di istruire ed addestrare, con metodi uniformi ed in modo periodico, i propri componenti.
3. Il Corpo, in quanto istituzione di carattere comunale può partecipare alle manifestazioni ufficiali promosse dal Comune e dalle Circoscrizioni, se ed in quanto richiesto dagli stessi.
4. Il Corpo presta servizio di collaborazione alle autorità di pubblica sicurezza, che possano legalmente disporre, nei limiti delle competenze del Corpo di cui al comma 1 del presente articolo.
Il Corpo non può partecipare a manifestazione di carattere politico e sindacale.

Art. 3 Composizione

1. Le denominazioni sono da intendersi senza distinzione di genere.
2. Il Corpo è composto da:
 - a) Vigili del fuoco in servizio attivo;
 - b) Vigili del fuoco di complemento;
 - c) Vigili del fuoco allievi (giovani);
 - d) Vigili del fuoco sostenitori;
 - e) Vigili del fuoco onorari.

Art. 4 Vigili del fuoco in servizio attivo

1. Quali vigili del fuoco in servizio attivo possono essere arruolate solo persone che abbiano raggiunto i 18 e non superato i 45 anni di età, capaci di soddisfare alle esigenze del Corpo ed aventi i seguenti requisiti:
 - a) idoneità psico-fisica generale certificata dal medico di fiducia della Cassa

provinciale antincendi o dal medico del distretto sanitario di appartenenza o da medici del lavoro/competenti pubblici o privati, secondo i requisiti previsti sulla scheda medica approvata dalla Cassa medesima;

b) residenza nel Comune di appartenenza del Corpo;

c) non aver commesso reati, con sentenza passata in giudicato, che comportino la perdita del godimento dei diritti civili e politici.

2. L'iscrizione al Corpo si effettua su invito pubblico del Sindaco rivolto ai residenti dei Sobborghi mediante bando da pubblicarsi sull'albo della Circoscrizione sede del Corpo. L'invito dovrà rimanere esposto per trenta giorni. Le domande degli aspiranti sono rivolte al Sindaco e fatte pervenire, entro i termini stabiliti dal bando medesimo, tramite il Comandante del Corpo. Sull'ammissibilità delle domande di aspiranti cittadini non residenti nella Circoscrizione decide il Sindaco che tiene conto dei posti vacanti in organico, della precedenza da assegnare agli aspiranti residenti nel Sobborgo medesimo sentiti il Comandante del Corpo e l'Ispettore Distrettuale.

Il Sindaco, esaminate la rispondenza e la regolarità delle domande ai requisiti di residenza e diritti civili e politici di cui al punto 1 lett. b) e c) del presente articolo 4, comunica l'elenco degli aspiranti al Direttivo del Corpo, che decide sull'iscrizione in prova.

3. Il Sindaco, per particolari e motivate situazioni corredate da adeguata documentazione e acquisito il parere dell'Ispettore Distrettuale, può derogare dai requisiti previsti al punto 1 lett. b).
4. L'aspirante vigile del fuoco deve frequentare con esito positivo entro due anni dalla data di assunzione in prova il corso di base e conseguire l'idoneità nelle prove attitudinali e ginnico fisiche organizzate dalla Scuola Provinciale Antincendi. Fino all'effettuazione di detto corso ed al conseguimento della relativa idoneità, il vigile può partecipare solo all'attività addestrativa e di servizio tecnico, ma non può essere impiegato in interventi di emergenza.

Al termine del periodo di prova, il mancato superamento delle prove ginniche e la mancata frequenza con esito positivo del corso di base, comportano per l'aspirante vigile la cessazione dal servizio.

5. In caso di mancata assunzione, l'interessato ha facoltà di ricorrere all'assemblea del Corpo, che decide definitivamente.
6. All'atto dell'inquadramento definitivo, il vigile deve prestare promessa solenne davanti al Sindaco, al Presidente della Circoscrizione ed al Comandante pronunciando la seguente formula:

"Prometto di rispettare la Costituzione della Repubblica, le leggi dello Stato, della Regione, della Provincia ed i regolamenti del Comune in materia di servizi antincendi e di adempiere puntualmente e con coscienza ai doveri assunti, di operare con tutte le mie forze come vigile del fuoco alla difesa del prossimo. Dichiaro di avere piena conoscenza degli statuti del Corpo, dell'Unione e della

Federazione e mi impegno a rispettarli".

Il Sindaco dispone l'assunzione con la seguente formula:

"Da questo momento ti nomino vigile del fuoco volontario del Corpo di _____".

7. L'idoneità psicofisica di cui al punto 1a del presente articolo deve essere comprovata ogni cinque anni, fatto salvo che nel frattempo non siano intervenute cause invalidanti che il vigile deve comunicare prontamente al Comandante.
8. I vigili che per un periodo prolungato e per giustificati motivi sono impediti a prestare servizio attivo, possono essere dispensati da parte del Comandante per il tempo necessario, che comunque non può essere superiore ai due anni.
9. Ogni vigile riceve, all'atto dell'assunzione provvisoria, la tessera di riconoscimento. Il Corpo, anche tramite la Federazione, provvederà a mantenere lo stato di servizio del Vigile, nel quale devono essere registrati gli eventi importanti ai quali ha partecipato ed in particolare gli esiti dei corsi d'istruzione, le promozioni e le decorazioni.
10. In caso di trasferimento della residenza da altro Comune o Circoscrizione, al vigile è consentito il passaggio diretto da un Corpo all'altro, anche in soprannumero salvo quanto previsto all'art. 16, comma 2, lett. d).
Se il trasferimento è all'interno dello stesso Comune il vestiario personale, compresi i DPI, si trasferisce con il vigile stesso.
11. Al compimento del 60° anno di età cessa il servizio con qualifica di Vigile del fuoco in servizio attivo.

ART. 5

Vigili del fuoco di complemento

1. Il Corpo, con deliberazione del Direttivo, può ammettere, in aggiunta all'organico, vigili del fuoco di complemento. Tale categoria è riservata ai vigili in servizio che superano i 60 anni di età o coloro che non raggiungono, in base all'art. 4 comma 1, i limiti psicofisici minimi.
2. I Vigili del fuoco di complemento sono destinati a servizi di supporto tecnico e logistico che non comportino particolari rischi d'infortunio.

Art. 6

Vigili del fuoco onorari

1. I vigili del fuoco onorari sono nominati dall'Assemblea di cui all'art.14, su proposta del Direttivo, fra:
 - a) vigili del fuoco particolarmente meritevoli, compresi quelli di cui all'art. 5;

- b) persone, non aventi lo status di vigile del fuoco, che abbiano acquisito meriti particolari per il servizio antincendi.
- 2. I Vigili del fuoco onorari, che si impegnano a fornire servizi di supporto logistico, organizzativo (e sociale), sono equiparati, ai fini assicurativi, ai Vigili del fuoco di complemento

Art. 7

Vigili del fuoco sostenitori

1. L'Assemblea del Corpo può accogliere, in qualità di Vigili del fuoco sostenitori, persone che si impegnano a versare un contributo annuo minimo, stabilito dal Direttivo, oppure a fornire servizi di supporto logistico, organizzativo e sociale. I Vigili del fuoco sostenitori, che si impegnano a fornire servizi di supporto logistico, organizzativo (e sociale), sono equiparati, ai fini assicurativi, ai Vigili del fuoco di complemento.

Art. 8

Diritti e doveri

1. I Vigili del fuoco in servizio attivo ed i Vigili di complemento hanno l'obbligo:
 - a) di accorrere immediatamente per portare aiuto in caso di allarme;
 - b) di presentarsi puntualmente e regolarmente ad ogni servizio;
 - c) di dimostrarsi degni del Corpo mantenendo un comportamento esemplare in servizio e fuori;
 - d) di mantenere con gli appartenenti al Corpo rapporti di solidarietà, cordialità e correttezza;
 - e) di curare la buona conservazione dei capi di vestiario e di equipaggiamento personale loro affidati; di usare e mantenere in modo corretto le attrezzature e i mezzi di servizio e garantire il corretto utilizzo dei DPI personali o collettivi;
 - f) di osservare le disposizioni relative all'addestramento;
 - g) di obbedire agli ordini di servizio dei superiori;
 - h) di osservare le disposizioni e le precauzioni per prevenire gli infortuni a sé ed agli altri;
 - i) di osservare diligentemente le norme del presente Regolamento;
 - l) di frequentare periodicamente i corsi di aggiornamento e di formazione.
2. Ogni Vigile ha i seguenti diritti:
 - a) di essere valorizzato come persona all'interno del Corpo;
 - b) di essere istruito, addestrato e impiegato come Vigile del Fuoco;
 - c) di esercitare l'elettorato attivo e passivo;
 - d) di essere assicurato contro gli infortuni e le malattie conseguibili in o per causa di servizio;

- e) di richiedere indennizzi e rimborsi spese per i danni economici, civili e morali che possano conseguire a sé stesso o alla propria famiglia a seguito di interventi previsti dal presente regolamento.
- 3. I Vigili di complemento, i Vigili del fuoco allievi, i Vigili sostenitori e i Vigili onorari hanno il diritto di partecipare alle assemblee senza diritto di voto ed alle manifestazioni e ad ogni momento sociale del Corpo.
- 4. Ogni Vigile di cui al comma 3, ad esclusione dei Vigili del fuoco allievi, può ricoprire le funzioni di segretario e/o di cassiere.

Art. 9

Cessazione dal servizio attivo

- 1. I componenti cessano dal servizio attivo per:
 - a) dimissioni volontarie;
 - b) sopravvenuta interdizione o inabilitazione
 - c) sopravvenuta ed accertata inidoneità fisica;
 - d) raggiunti limiti di età al compimento del sessantesimo anno;
 - e) espulsione dal Corpo di cui all'art. 11, comma 1, lettera d).
- 2. Le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Direttivo del Corpo. Sono irrevocabili ed immediatamente esecutive.
- 3. Il Direttivo può disporre che al Vigile che cessa per raggiunti limiti d'età e sia nominato "Vigile Onorario", sia trasferita in proprietà, a titolo di donazione onorifica, l'uniforme da parata già assegnatagli, con discarico della stessa dall'inventario.

Art. 10

Decadenza

- 1. I componenti del Corpo decadono per:
 - a) condanna passata in giudicato che comporti l'esclusione dalle liste elettorali;
 - b) espulsione.
- 2. L'espulsione è deliberata dall'Assemblea, nei termini e modi previsti dall'art. 11, comma 7, su proposta del Direttivo allorquando quest'ultimo ha ricevuto segnalazione dal Comandante per:
 - a) lesione al prestigio del Corpo;
 - b) comportamento scorretto nei confronti dei componenti del Corpo;
 - c) negligenza nel servizio, in particolare in caso di allarme o per assenze

ingiustificate dalle esercitazioni.

L'invio della proposta del Direttivo all'Assemblea avviene entro trenta giorni dal ricevimento della segnalazione del Comandante salvo sospensione dei termini per particolari esigenze istruttorie.

Art. 11

Sanzioni disciplinari

1. I componenti del Corpo che tengono un comportamento scorretto o non consono a quanto previsto dal presente Regolamento, possono incorrere in sanzioni disciplinari in relazione alla gravità del comportamento stesso e graduate alla reiterazione del comportamento.
Tali sanzioni sono:
 - a) primo richiamo scritto;
 - b) secondo richiamo scritto;
 - c) sospensione dal servizio;
 - d) espulsione dal Corpo.
2. I fatti che possono comportare l'irrogazione delle sanzioni disciplinari di cui ai punti a), b) e c), sono contestati all'interessato dal Direttivo del Corpo mediante comunicazione spedita con lettera raccomandata o notificata a termini di legge. Nel caso di sanzioni deliberate nei confronti di un Vigile del fuoco allievo, le relative comunicazioni vanno inoltrate all'esercente la potestà genitoriale o al tutore.
3. L'interessato, o chi per esso, nei quindici giorni successivi al ricevimento della comunicazione di sanzione disciplinare può fare pervenire al Direttivo del Corpo le proprie controdeduzioni e può chiedere di essere personalmente sentito sui fatti.
4. Il Direttivo del Corpo, se ritiene che le giustificazioni addotte siano sufficienti, dispone l'archiviazione della procedura disciplinare.
5. Nel caso in cui da parte del Direttivo del Corpo le giustificazioni siano state ritenute insufficienti, le stesse sono comunicate con raccomandata o a norma di legge al Vigile interessato che può ricorrere entro quindici giorni dal ricevimento, all'Assemblea. L'Assemblea stessa decide in via definitiva entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del ricorso del Vigile. La decisione dell'Assemblea viene comunicata all'interessato mediante raccomandata o notifica a termini di legge ed è efficace a partire dalla data di notifica della deliberazione all'interessato.
6. Le decisioni del Direttivo del Corpo sono emesse entro 30 giorni dal ricevimento delle deduzioni e comunicate mediante raccomandata salvo sospensione dei

termini per particolari esigenze istruttorie.

7. Nel caso di espulsioni, seguite le procedure di cui all'art. 10, comma 2, la decisione è assunta da parte dell'Assemblea con deliberazione entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta del Direttivo e comunicata all'interessato mediante raccomandata o notificata a termini di legge.

Contro la deliberazione di espulsione è ammesso il ricorso, entro 30 giorni dalla notifica, al Collegio dei Probiviri della Federazione provinciale dei Corpi V.V.F. volontari, che decide in via definitiva. La decisione del Collegio dei Probiviri è impugnabile davanti all'autorità giudiziaria ordinaria secondo le ordinarie regole.

Art. 12

Esonero temporaneo dal servizio

1. L'esonero temporaneo dal servizio, è deliberato dal Direttivo entro trenta giorni dal ricevimento della domanda dell'interessato o dal verificarsi dei fatti che giustificano l'esonero e comunicato per iscritto al Vigile nei seguenti casi:
 - a) dispensa dal servizio a domanda del Vigile che per un periodo e per giustificati motivi è impedito a prestare servizio: il richiedente può essere dispensato, per il tempo necessario, che comunque non può essere superiore ai due anni;
 - b) sospensione dal servizio d'ufficio per mancanza temporanea dei requisiti psicofisici (malattia) o delle abilitazioni necessarie all'espletamento del servizio quali l'assenza reiterata, anche se giustificata, alle esercitazioni;
 - c) le interruzioni temporanee non devono essere considerate ai fini del calcolo dell'anzianità di servizio.

Nel periodo di sospensione dal servizio restano pure sospesi i diritti di elettorato attivo e passivo del Vigile all'interno del Corpo; non sono sospesi gli altri diritti ed i doveri del Vigile stesso, tranne quelli elencati all'art. 8 punto 1 lettere a), b), f).

Art. 13

Restituzioni.

1. In tutti i casi di cessazione dal servizio, entro 15 giorni dalla data di cessazione di servizio, vanno restituiti al Corpo il vestiario, l'equipaggiamento e le attrezzature ricevute in dotazione nonché il tesserino di riconoscimento e la patente di servizio.

Art. 14

Organi del Corpo

1. Gli organi del Corpo sono:

- a) l'Assemblea;
- b) il Direttivo;
- c) il Comandante.

Art. 15
L'assemblea

1. L'Assemblea è composta dal Sindaco o dall'Assessore con delega, o da altro delegato dal Sindaco purché facente parte della Giunta comunale, dall'Ispettore Distrettuale, dal Vice Ispettore, dal Presidente della Circostrizione, dai Vigili del fuoco in servizio attivo, dai Vigili del fuoco di complemento, nonché dai Vigili del fuoco allievi, dai Vigili onorari e dai Vigili sostenitori.

Hanno diritto di voto i Vigili del fuoco in servizio attivo e il Sindaco o l'Assessore con delega.

2. All'Assemblea spetta:

- a) l'approvazione della relazione e del bilancio preventivo annuale;
- b) l'approvazione del conto consuntivo;
- c) la designazione del Comandante e del Vicecomandante;
- d) la designazione dei Capoplotone e dei Caposquadra;
- e) la nomina del Segretario, del Cassiere, del Magazziniere;
- f) la trattazione di mozioni regolarmente presentate;
- g) la nomina di Vigili onorari e Sostenitori;
- h) delibera sulla proposta di espulsione dei componenti del Corpo;
- i) il pronunciamento sulle controversie tra i vigili ed il Direttivo e sui procedimenti disciplinari ove non spetti ad altro organo.

3. L'Assemblea ordinaria convocata per l'approvazione del rendiconto riferito all'esercizio precedente, deve aver luogo entro il 31 gennaio di ogni anno, mentre per l'approvazione del bilancio di previsione, la stessa deve aver luogo entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio di previsione. L'Assemblea ordinaria può essere convocata ogni qualvolta il Direttivo lo ritenga utile. La convocazione avviene mediante avviso scritto inviato a mezzo posta ordinaria o elettronica o raccomandata a mano, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'ordine del giorno che sarà trattato; vi può essere inoltre indicata la data dell'eventuale seconda convocazione, che non può aver luogo prima di un'ora dalla prima convocazione.

4. L'Assemblea straordinaria è convocata, nei modi di cui al comma precedente, dal Comandante su richiesta del Sindaco, o dell'Ispettore distrettuale, oppure qualora almeno un terzo degli aventi diritto di voto ne faccia richiesta scritta, almeno due settimane prima, indicandone il motivo.

5. Le assemblee sono validamente costituite in prima convocazione se è presente la metà più uno degli aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, quando è presente almeno un terzo degli aventi diritto al voto. Non sono ammesse deleghe.
6. Qualora dopo due convocazioni tenute a distanza di almeno 15 giorni una dall'altra, oppure in violazione di quanto previsto al comma 4, non si riesca a costituire validamente l'Assemblea, il Sindaco, sentito l'Ispettore distrettuale, provvederà a convocare nuovamente l'Assemblea, valida con qualsiasi numero di partecipanti e, laddove sia necessario, a sciogliere il Direttivo.
7. L'Assemblea è presieduta dal Comandante o, in sua assenza, dal Vicecomandante; su proposta del Comandante può essere altresì presieduta da un componente l'Assemblea, votato a maggioranza dei presenti.

Art. 16
Il Direttivo del Corpo

1. Il Direttivo è composto da:
 - a) il Comandante;
 - b) il Vicecomandante;
 - c) il Magazziniere;
 - d) il Segretario;
 - e) il Cassiere;
 - f) i Capoplotone e i Caposquadra.
2. Il Direttivo delibera in merito a tutte le questioni per le quali la relativa decisione non è demandata ad altri organi. In particolare spetta al Direttivo:
 - a) la stesura della relazione annuale;
 - b) la predisposizione dell'ordine del giorno dell'assemblea;
 - c) la decisione sui nuovi acquisti di materiali, automezzi ed attrezzature;
 - d) la decisione sull'assunzione o trasferimento dei componenti;
 - e) la proposta di nomina dei vigili Onorari, Sostenitori e di Complemento;
 - f) l'irrogazione delle sanzioni disciplinari di cui ai punti a), b) art. 11, su proposta del Comandante;
 - g) la proposta di espulsione dei componenti, su proposta del Comandante;
 - h) l'esonero dei componenti, su proposta del Comandante.
3. Le sedute del Direttivo devono essere convocate secondo le necessità; in ogni caso è obbligatoria una convocazione ogni trimestre.
4. La convocazione del Direttivo deve essere comunicata ad ogni componente almeno cinque giorni prima. Si prescinde dal predetto termine in caso di urgenza.

5. Il Comandante deve convocare il Direttivo entro otto giorni qualora un terzo dei componenti o il Sindaco o l'Ispettore distrettuale lo richiedano.
6. Il Direttivo è in numero legalmente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi componenti, tra i quali il Comandante o il Vicecomandante.

Art. 17
Il Comandante

1. Il Comandante del Corpo è nominato dal Sindaco su designazione dell'Assemblea del Corpo validamente costituita, con le modalità della prima convocazione, con il voto del 50% più 1 degli aventi diritto. Scelto tra i Vigili del fuoco in servizio attivo da almeno 5 anni, che abbia frequentato o frequentato, entro un anno dalla nomina o comunque entro il primo corso disponibile dalla nomina, con esito favorevole l'apposito corso per comandanti presso la Scuola provinciale antincendi. In caso contrario il Comandante decade dalla nomina.
In casi eccezionali, di scioglimento e di costituzione del Corpo, nel caso in cui nessun Vigile abbia i requisiti di anzianità di servizio, il Comandante può essere designato fra uno dei componenti in servizio attivo, con l'obbligo di frequentare entro un anno dalla nomina, con esito favorevole, gli appositi corsi di formazione.
2. La nomina viene comunicata al Dirigente provinciale del Servizio Antincendi e Protezione Civile per l'approvazione di cui all'art. 16 della legge regionale n. 24 del 20 agosto 1954.
Trascorsi trenta giorni dalla comunicazione predetta, in assenza di osservazioni in merito da parte del Dirigente, la nomina si intende approvata. La nomina viene altresì comunicata alla Federazione provinciale e all'Unione Distrettuale competente per territorio.
3. Il Comandante dura in carica 5 anni dalla data di approvazione della nomina da parte del Dirigente del Servizio Antincendi e P.C. e può essere riconfermato.
4. E' il legale rappresentante del Corpo, preposto alla direzione amministrativa e tecnica dello stesso, rispondendone di fronte al Comune; nell'ambito della funzione amministrativa presiede le assemblee e le riunioni degli organi collegiali del Corpo salvo quanto previsto dall'art. 15, 6° comma; tiene e cura la protocollazione e l'archivio degli atti; dispone l'accesso alla documentazione amministrativa formata e/o detenuta secondo le norme vigenti.
5. In particolare spetta al Comandante:
 - a) la compilazione del bilancio preventivo e consuntivo, coadiuvato dal Cassiere;
 - b) la suddivisione del Corpo in plotoni e squadre;
 - c) il conferimento e la revoca dei gradi di servizio;
 - d) l'impianto del libretto di servizio e il conferimento degli attestati ai vigili;

- e) la convocazione alle esercitazioni, interventi, manifestazioni sedute ed assemblee;
- f) presiede tutte le riunioni ed assemblee, salvo quanto previsto dall'art.15, 6° comma. Assume il comando in tutti gli interventi in conformità della legge sul servizio antincendi. Rappresenta il Corpo e ne ha l'amministrazione, rispondendone di fronte al Comune;
- g) la tenuta dei registri dei componenti;
- h) la stesura dei rapporti di servizio;
- i) la comunicazione al Comune, alla Cassa provinciale antincendi ed alla Federazione relativa a infortuni e fatti di responsabilità civile;
- l) la partecipazione all'assemblea distrettuale e provinciale;
- m) il rilascio di parere richiesti al Corpo;
- n) stabilire quali vigili del fuoco partecipino alle visite di prevenzione incendi;
- o) cura l'addestramento, la formazione del personale del Corpo;
- p) partecipare, con funzione consultiva, su richiesta del Presidente della Circoscrizione ai lavori del Consiglio Circo-scrizionale e delle relative Commissioni di lavoro, su argomenti afferenti problematiche riguardanti la tutela e il monitoraggio del territorio della Circoscrizione stessa;
- q) stipula i contratti aventi ad oggetto i lavori e le forniture di beni e di servizi funzionali alle attività del Corpo.

Nell'ambito della funzione tecnica assume il comando in tutti gli interventi in conformità alle leggi sul servizio antincendi e di protezione civile nel rispetto delle norme di settore.

6. In caso di assenza o impedimento il Comandante è sostituito dal Vicecomandante.

Art. 18 *Il Vicecomandante*

1. Il Vicecomandante del Corpo è nominato dal Sindaco su designazione dell'Assemblea generale del Corpo fra le persone che siano vigile del fuoco in servizio attivo da almeno 5 anni e che abbiano frequentato o frequentino entro un anno dalla nomina o comunque nel primo corso disponibile dalla nomina, con esito positivo, l'apposito corso per vicecomandanti presso la Scuola provinciale antincendi. In caso contrario il Vicecomandante decade dalla nomina.
In casi di scioglimento e di ricostituzione del Corpo e negli altri casi eccezionali, oppure che nessun vigile abbia i requisiti di anzianità di servizio, il Vicecomandante può essere designato fra uno dei componenti in servizio attivo, con l'obbligo di frequentare entro un anno dalla nomina o comunque nel primo corso disponibile dalla nomina, con esito favorevole gli appositi corsi di formazione.
2. La nomina viene comunicata al Dirigente provinciale del Servizio Antincendi e

Protezione Civile per l'approvazione di cui all'art. 16 della legge regionale n. 24 del 20 agosto 1954. Trascorsi trenta giorni dalla comunicazione predetta, in assenza di osservazioni in merito da parte del Dirigente, la nomina si intende approvata. La nomina viene altresì comunicata alla Federazione provinciale e all'Unione Distrettuale competente per territorio.

3. Il Vicecomandante coadiuva il Comandante e lo sostituisce in caso di temporanea assenza o di impedimento o delega.
4. Il Vicecomandante dura in carica 5 anni dalla data di approvazione della nomina da parte del Dirigente del Servizio Antincendi e può essere riconfermato.

Art. 19 Il Segretario

1. L'Assemblea nomina, scegliendolo fra i propri componenti, anche tra quelli menzionati all'art. 8 comma 4, il Segretario, al quale sono attribuite le seguenti funzioni:
 - a) predisposizione dei verbali delle riunioni del Corpo;
 - b) aggiornamento del registro riportante l'attività, gli interventi e le esercitazioni;
 - c) la cura di altre pratiche amministrative e burocratiche.
2. Il Segretario esercita le proprie funzioni in stretta collaborazione con il Comandante e secondo le direttive dallo stesso impartite.
3. Il Segretario dura in carica 5 anni e può essere riconfermato.
4. Il Segretario, se nominato tra i componenti di cui all'art. 8 comma 4, non ha diritto di voto nel Direttivo.

Art. 20 Il Cassiere

1. L'Assemblea nomina, scegliendolo fra i propri componenti, anche tra quelli menzionati all'art. 8 comma 4, il Cassiere, il quale tiene la contabilità aggiornata e regolare, dispone il pagamento delle spese e l'incasso dei proventi, secondo le direttive del Comandante e secondo le disposizioni del regolamento di contabilità.
2. La gestione finanziaria è obbligatoriamente svolta tramite un Istituto di credito.
3. Il Cassiere dura in carica 5 anni e può essere riconfermato.

4. Il Cassiere, se nominato tra i componenti di cui all'art. 8 comma 4, non ha diritto di voto nel Direttivo.
5. L'incarico di Cassiere può essere contestualmente svolto dal Segretario.

*Art. 21
Il Magazziniere*

1. L'Assemblea nomina fra i vigili in servizio attivo, al quale sono attribuiti i seguenti compiti:
 - a) aggiornamento dell'inventario di tutte le macchine, automezzi, attrezzature, equipaggiamento ed arredi in dotazione;
 - b) effettuazione, al termine di ogni intervento del Corpo, della ricognizione degli automezzi e dei materiali impiegati, verificandone lo stato d'uso;
 - c) segnalazioni al Comandante in merito alle necessità più urgenti, per la sostituzione e/o l'integrazione di materiali mancanti, necessari per garantire l'attività istituzionale del Corpo.
2. Redige l'inventario generale di magazzino che deve essere aggiornato almeno una volta all'anno in concomitanza con l'approvazione del conto consuntivo. Copia dell'inventario deve essere inviata al Comune.
3. Il Magazziniere dura in carica 5 anni e può essere riconfermato.

*Art. 22
Gradi di servizio*

1. Nel Corpo sono previsti, oltre al Comandante e al Vicecomandante, i seguenti gradi di servizio:
 - a) Capoplotone;
 - b) Caposquadra.
2. All'attribuzione dei gradi di servizio, provvede il Comandante.
3. I vigili del fuoco in servizio attivo possono ricoprire i seguenti incarichi:
 - a) Caposquadra: dopo il 3° anno di servizio e dopo aver seguito un apposito corso d'istruzione, con esito positivo entro un anno dalla nomina, o comunque nel primo corso disponibile dalla nomina;
 - b) Capoplotone: dopo il 3° anno di servizio e dopo aver seguito un apposito corso d'istruzione, con esito positivo entro un anno dalla nomina, o comunque nel primo corso disponibile dalla nomina.

4. La nomina deve essere comunicata alla Federazione provinciale e all'Unione Distrettuale.
5. Il Caposquadra è responsabile di una squadra composta da 6 vigili.
6. Il Capoplotone è responsabile di un plotone composto da 2 squadre (12 Vigili e 2 Caposquadra).
7. Gli incarichi di cui al presente articolo sono attribuiti per la durata di cinque anni e possono essere riconfermati.

Art. 23
Istruttore allievi

1. Il Comandante, sentito il Direttivo del Corpo, nomina tra i Vigili del Corpo gli Istruttori degli allievi, i quali debbono soddisfare i seguenti requisiti:
 - a) età minima 21 anni;
 - b) aver svolto almeno tre anni di servizio attivo;
 - c) aver già superato con esito positivo il corso per istruttore allievi.
2. L'Istruttore allievi, con cadenza annuale, è tenuto a frequentare il corso di formazione e aggiornamento e a conseguire l'idoneità. A tali fini e per un continuo miglioramento delle capacità didattiche l'istruttore partecipa ai corsi formativi organizzati dalla Federazione provinciale o da altri soggetti da questa delegati.
3. Gli Istruttori, nel corso delle varie attività, pongono in essere tutte le misure per la salvaguardia dell'incolumità degli Allievi; valutano le capacità dell'Allievo e collegano i programmi e le attività formative alle specifiche capacità dell'allievo.

Art. 24
Responsabile allievi

1. Il Comandante, sentito il direttivo del Corpo, nomina tra gli Istruttori allievi il Responsabile degli allievi, che agisce alle strette dipendenze e sotto il controllo del Comandante, di cui applica le direttive e risponde al Comandante per le attività degli allievi.
2. Il Responsabile allievi, salvo l'ipotesi di revoca, dura in carica fino alla scadenza del mandato del Comandante, può essere rinominato, e, se convocato, partecipa alle riunioni del Direttivo per la trattazione di argomenti inerenti le attività degli Allievi.
3. Spetta al Responsabile allievi la custodia e l'aggiornamento delle schede

personali degli stessi, previo incarico scritto da parte del Comandante.

Art. 25

Partecipazione alle sedute ed assemblee

1. A tutte le sedute ed assemblee degli organi del Corpo, possono partecipare il Sindaco, il Presidente della Circoscrizione e l'Ispettore distrettuale.

Art. 26

Assicurazione

1. I Vigili del fuoco godono della tutela assicurativa contro gli infortuni o malattie occorsi in base alla vigente normativa. Sono pure garantiti per tutti i danni economici, civili e morali che dovessero subire in conseguenza degli interventi effettuati previsti dal presente regolamento.
2. Tutti gli infortuni, malattie e danni conseguiti nell'adempimento del servizio devono essere comunicati immediatamente al Comandante, il quale provvede a inoltrare agli organi competenti la richiesta d'indennizzo.
3. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si rinvia alla legislazione vigente.

Art. 27

Esercizio finanziario

1. Il Corpo è dotato di autonomia amministrativa e gestionale propria. L'esercizio finanziario corrisponde all'anno solare.
2. Il Corpo adotta ogni anno il Bilancio di previsione e il Rendiconto della Gestione secondo le indicazioni del "Regolamento- Norme amministrative" dei Corpi.

Art. 28

Servizi a pagamento

1. Salvo quanto diversamente previsto dalle norme vigenti, possono essere a pagamento:
 - a) i soccorsi tecnici non urgenti prestati ad enti ed a privati;
 - b) le visite e i servizi di vigilanza ;

- c) i servizi di collaborazione e di assistenza tecnica in caso di manifestazioni organizzate da privati e da enti, anche se espressamente richiesti dall'autorità di pubblica sicurezza.
2. Quando non siano previsti da norma di legge o da deliberazione della Giunta provinciale, i servizi a pagamento sono svolti a giudizio insindacabile del Comandante. Le tariffe sono deliberate dall'Amministrazione comunale sulla base del tariffario di riferimento provinciale, proposto dalla Federazione dei Corpi V.V.F. volontari ed approvato dalla Giunta Provinciale.

Art. 29
Collegio dei probiviri

1. Nelle vertenze riguardanti il Corpo, sorte fra i suoi componenti, decide il Direttivo.
2. Nelle vertenze sorte fra i componenti ed il Comandante o il Direttivo decide l'Assemblea.
3. In ogni caso le vertenze ed i ricorsi riguardanti le espulsioni sono proponibili al Collegio dei Probiviri della Federazione provinciale dei Corpi V.V.F. volontari, che decide in via definitiva.

Art. 30
Disposizioni regolamentari

1. Le deliberazioni dell'Assemblea e del Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto al voto presenti all'Assemblea o al Direttivo, validamente costituiti. Eventuali proposte di argomenti su cui deliberare possono essere poste in votazione in Assemblea solo se inoltrate per iscritto al Comandante almeno tre giorni prima della convocazione. In caso contrario, le stesse possono essere trattate in assemblea solo se sono presenti i due terzi degli aventi diritto al voto e qualora almeno la metà dei presenti siano favorevoli.
2. Alle elezioni o designazioni si procede di norma con votazione segreta. Successivamente alla prima votazione, si procede all'eventuale ballottaggio tra i due candidati che hanno ricevuto più voti. Le altre deliberazioni si adottano di norma con votazione per alzata di mano. Su richiesta di almeno un quinto dei componenti l'Assemblea la votazione deve avvenire a scrutinio segreto.
3. Di ogni seduta deve essere redatto un verbale con allegato l'elenco dei presenti, firmato dal Comandante e dal Segretario con gli argomenti trattati e deliberati e con gli esiti delle singole votazioni e deliberazioni.

4. Il primo punto dell'ordine del giorno di ogni riunione o seduta deve contemplare la lettura e l'approvazione del verbale della seduta precedente.

Art. 31

Sorveglianza generale

1. Il Sindaco esercita la sorveglianza sui Corpi istituiti nel comune, in ordine all'osservanza delle leggi, regolamenti e altre disposizioni vigenti in materia antincendi. Il Comandante riferisce al Sindaco, su tutte le questioni attinenti il servizio del Corpo.
2. L'Ispettore distrettuale sorveglia l'andamento generale e l'organizzazione dei Corpi V.V.F. volontari del distretto di competenza, fornendo, se richiesto, l'assistenza tecnica, amministrativa e organizzativa per il migliore adempimento degli obblighi di legge e per l'espletamento delle attività sociali. A tale scopo egli può chiedere copia delle deliberazioni, di atti o altri chiarimenti ritenuti necessari.
3. Il Comandante riferisce al Presidente del Consiglio circoscrizionale competente su tutte le questioni attinenti l'attività del Corpo.
4. Il Comandante del Corpo, o suo delegato mantiene uno stretto collegamento con il Presidente del consiglio Circonscrizionale e le altre associazioni di volontariato impegnate nel campo della protezione civile presenti sul territorio della Circonscrizione.
5. Nel caso di particolari difficoltà nella gestione dell'organizzazione del Corpo stesso, il Sindaco può nominare un Commissario. Il Commissario sostituisce o coadiuva, a seconda delle disposizioni impartite dal Sindaco al momento dell'affidamento dell'incarico, il Comandante del Corpo e rimane in carica fino alla ricomposizione della vertenza o fino a quando sono state rimosse le cause che hanno dato luogo alle predette difficoltà organizzative.
Ove il Commissario sia incaricato delle funzioni del Comandante, è tenuto ad osservare tutte le disposizioni che riguardano quest'ultimo e ne risponde in eguale modo e misura.

Art. 32

Dismissioni e fuori uso del materiale assegnato al Corpo

1. Il materiale dato in dotazione al Corpo viene dismesso, e cancellato dall'inventario, secondo le procedure definite dell'Amministrazione comunale.

Art. 33

Incompatibilità

1. Non possono ricoprire le cariche previste per i componenti del Direttivo del Corpo coloro che siano stati condannati all'interdizione dai pubblici uffici (art. 28 del codice Penale).

Il presente Regolamento è stato approvato con deliberazione del Consiglio comunale
18.06.2019 n. 81, ed esplica i propri effetti a decorrere dal 09.07.2019.

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Cecilia Ambrosi